

**Pubblicato il 21/01/2019**

**Sent. n. 57/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio in Verona, via Provolo, n. 26;

contro

Comune di Saonara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;

nei confronti

[omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia, via delle Industrie, 19/C;

avverso

il silenzio dell'Amministrazione comunale nei confronti della richiesta di intervento per lo spostamento di manufatto abusivamente realizzato in area vincolata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Saonara e di [omissis];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente espone che di fronte al proprio immobile sito nel Comune di Saonara, è stata installata una centralina telefonica “fuori terra” da [omissis], che occupa una porzione della propria proprietà senza aver esperito un procedimento ablatorio.

Il Comune in data 29 marzo 2007, in risposta ad un reclamo presentato dal ricorrente, ha rivolto una richiesta alla Tim Spa di intervenire per ovviare al problema trovando una diversa collocazione della centralina, meno impattante (lateralmente rispetto all’immobile che è anche assoggettato ad un vincolo di tutela di grado 3 dallo strumento urbanistico quale “tessuto urbano storico da conservare”) rispetto alla collocazione della stessa sull’affaccio principale vicino alla porta di ingresso.

In data 10 ottobre 2017, il ricorrente ha rivolto al Comune e alla Società privata un’ulteriore istanza per ottenere lo spostamento della centralina.

Il Comune con nota del 25 ottobre 2017, ha nuovamente sollecitato [omissis] a provvedere.

[omissis] con nota del 13 ottobre 2017 ha risposto con una nota in senso positivo alla richiesta di spostamento, chiedendo però il pagamento della somma di € 14.000,00 per provvedervi.

A fronte di tale risposta il ricorrente con nota del 19 marzo 2018, ha chiesto al Comune di intervenire con i propri poteri autoritativi sul presupposto che la centralina fosse stata collocata in modo abusivo e per imporne pertanto la ricollocazione.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente a fronte dell'inerzia del Comune agisce ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., avverso il silenzio dell'Amministrazione chiedendo che venga ordinato allo stesso di provvedere.

In proposito il ricorrente sostiene che il Comune ha l'obbligo di intervenire esercitando i propri poteri in materia di vigilanza urbanistico ed edilizia di cui all'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, perché la centralina è stata installata in parte sul suolo pubblico e in parte su quello privato in assenza dell'apposita autorizzazione prevista dall'art. 88 del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Saonara e [omissis] replicando e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 22 novembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti, come eccepito dal Comune e dalla controinteressata, nel caso in esame non è configurabile un obbligo da parte del Comune di intervenire nella controversia che vede contrapposti il ricorrente e [omissis] perché, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la centralina è stata apposta a seguito della formazione per silenzio assenso di un apposito titolo nel mese di marzo 2007 (cfr. la comunicazione del 9 marzo 2007 di cui al doc. 3 allegato alle difese della controinteressata corredata da un'apposita planimetria, inviata per fax e di cui è allegata anche la ricevuta), in esecuzione di uno specifico accordo avente ad oggetto lo spostamento della stessa da un'altra inidonea posizione, al luogo attuale (cfr. doc. 2 allegato alle difese della controinteressata).

Orbene, poiché il titolo abilitativo per tale tipo di opere si forma per silenzio assenso ai sensi degli artt. 87, comma 9, e 88, comma 7, del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259, e non è ravvisabile un contrasto con la disciplina urbanistica di zona perché, ai sensi dell'art. 86, comma 3, tali infrastrutture pubbliche di comunicazione sono opere di urbanizzazione primaria e come tali sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, non si può affermare che sussista nella fattispecie in esame un obbligo per il Comune di intervenire esercitando direttamente i suoi poteri di repressione degli abusi edilizi richiesti dalla parte ricorrente.

Peraltro va anche considerato che i vizi formali dell'istanza presentata dalla controinteressata nel 2007 evidenziati dalla parte ricorrente nella memoria di replica, non appaiono idonei a sostenere l'inesistenza della stessa, anziché un'eventuale illegittimità del titolo formatosi per silenzio assenso da più di dieci anni, con la conseguenza che la pretesa della parte ricorrente che il Comune sanzioni come abusivo un intervento formalmente munito di un titolo abilitativo (eventualmente valutabile in termini di legittimità) risulta infondata.

In definitiva il ricorso deve essere respinto

Nonostante l'esito del giudizio, le peculiarità della controversia e la risalenza dei fatti che vi hanno dato origine, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

L'ESTENSORE  
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE  
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO